



S.U.A. PER IL COMUNE DI MUCCIA

OGGETTO:	<p style="text-align: center;">PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA</p> <p style="text-align: center;">art. 71 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.</p>
	<p style="text-align: center;">Appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e servizi aggiuntivi, relativi all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX SAM" COMPOSTI DA UN EDIFICIO ABITATIVO, DUE STALLE E PERTINENZA ABITATIVA CON RIMESSE ATTREZZI E POLLAI"</p> <p style="text-align: center;">CIG: B483A566DF CUP: E15G23000000001 CUI: L00263210437202300005</p>

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

- Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stata indetta la presente procedura ex art. 71, comma 1 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. (in seguito Codice), contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla S.U.A. Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e PI: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894, in qualità di centrale di committenza, per conto del Comune di Muccia, che provvederà poi alla stipulazione e all'esecuzione del relativo contratto; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e servizi aggiuntivi, relativi all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX SAM" COMPOSTI DA UN EDIFICIO ABITATIVO, DUE STALLE E PERTINENZA



ABITATIVA CON RIMESSE ATTREZZI E POLLAI”, come meglio specificato nel progetto allo scopo redatto.

La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del “*Prezzario unico del cratere del Centro Italia*”, di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 7 del 14/02/2016 e loro ss.mm.ii. aggiornato ed approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 - dedicato ai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*”.

- Per i contatti si richiama l'apposita sezione del sito internet della Provincia di Macerata relativa al Servizio Appalti e Contratti: <http://istituzionale.provincia.mc.it/org-uffici/appalti-e-contratti/>.

- Determina a contrarre: n. 472 del 28.11.2024 del Settore Segreteria, Affari Generali e S.U.A. della Provincia di Macerata.

- Tipologia di affidamento: procedura aperta, ai sensi degli artt. 70, comma 1 e 71 del Codice.

- Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice.

- Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a nove mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

- Il presente disciplinare è stato elaborato in osservanza delle indicazioni di cui al Bando tipo ANAC n. 1/2023 rubricato “Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, nonché del disciplinare-tipo approvato con Decreto del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 547 del 24 luglio 2023 e condiviso con ANAC.

- Luogo di esecuzione, codice ISTAT compreso:

043034 – Comune di Muccia (MC); codice NUTS: ITI33.

- Codice CIG: B483A566DF. CUP: E15G23000000001. CUI: L00263210437202300005.

- Codice CPV prestazione principale: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. Codice CPV prestazione opzionale: 71247000-1 - Supervisione di lavori di costruzione.

- Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Geom. Marco Piccioni (email: ufficiollpp@comune.muccia.mc.it; PEC: protocollo@pec.comune.muccia.mc.it; Tel. 0737.646135).

- Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dott. Luca Addei, Dirigente Responsabile del Settore “Segreteria, Affari Generali e S.U.A.” della Provincia di Macerata.

- Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma di approvvigionamento digitale disponibile all'indirizzo internet <http://sua.provincia.mc.it>, conforme alle regole tecniche di cui all'art. 26 del Codice, nonché alle Regole tecniche di cui alla determinazione n. 137/2023 adottata dall'AGID ai sensi dell'art. 26 del Codice e recante “*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*”) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, anche CAD nel prosieguo), dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.



- Presidio di Alta Sorveglianza

In applicazione dell'art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini di cui al citato Accordo.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del citato d.l. n. 189/2016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati dall'articolo 3 del medesimo Accordo, ossia:

1. Costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
- c) CV dei commissari;
- d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

2. Aggiudicazione:

- a) provvedimento di aggiudicazione;
- b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
- 4) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.

3. Fase di esecuzione dei contratti:

- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
- b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

- Per partecipare alla presente procedura è richiesta l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 (e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario e loro ss.mm.ii).

È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3) (vedi il successivo art. 7.1.3).

1) PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della piattaforma telematica comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

Il Sistema.



Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GT-SUAM sono descritte nell'elaborato a base di gara denominato "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Provincia di Macerata e raggiungibile all'indirizzo web <http://sua.provincia.mc.it> conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Provincia di Macerata, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- 1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- 2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Provincia di Macerata e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini



perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto. I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è la Provincia di Macerata, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche, concessa in riuso da parte della Provincia di Macerata ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia stessa. La Regione Marche garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art.li 6-bis e 6 ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;



- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione e registrazione al sistema

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica” e le istruzioni presenti nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <http://sua.provincia.mc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio



presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Provincia di Macerata invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia di Macerata segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <http://sua.provincia.mc.it> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Provincia di Macerata e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema,



ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice e relativi allegati, ivi compresi i modelli di presentazione delle offerte (All.1: Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, All.2: Modello 2 – Offerta economica e offerta tempo);
- 3) Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo paragrafo 26.2 e nel contratto di incarico, la cui mancata accettazione costituisce causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”).
- 4) Relazione tecnico-illustrativa;
- 5) Capitolato speciale di cui all'art. 87, comma 2 del Codice;
- 6) Schema di contratto;
- 7) Schema di parcella.

La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del “*Prezzario unico del cratere del Centro Italia*”, di cui all'art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 7 del 14/02/2016 e loro ss.mm.ii. aggiornato ed approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 - dedicato ai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*”.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “*Visualizza scheda*” è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “*Documentazione di gara*” elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2 Pubblicazioni

- Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:
- GUUE S: 233/2024 del 29.11.2024 - n. pubblicazione avviso 730505-2024 (trasmesso in data 28.11.2024);
 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
 - sito istituzionale della stazione appaltante.

2.3 Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “*Guida alla*



presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell’apposita sezione “Comunicazioni dell’amministrazione”, accessibile all’indirizzo sopra indicato. Le risposte sono formulate in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata all’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (in seguito FVOE), risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dall’ANAC.

2.4 Comunicazioni

Le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) e all’indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito <http://sua.provincia.mc.it>, sezione “informazioni”, sotto sezione “accesso area riservata”).

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.



Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite piattaforma telematica e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata provincia.macerata@legalmail.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.5 L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai concorrenti collocatosi nei primi cinque posti in graduatoria è resa reciprocamente disponibile la documentazione di gara, nonché le offerte dagli stessi presentate attraverso le modalità sopra descritte.



Ove previsto il meccanismo dell'inversione procedimentale, verrà resa disponibile solo quella documentazione amministrativa che è stata oggetto di valutazione da parte del Seggio allo scopo nominato.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica ed economica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (cd. istanza di oscuramento). In tal caso, l'operatore dovrà puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della stazione Appaltante (per maggiori dettagli dichiarativi e documentali, si rinvia alla parte del presente disciplinare dedicata alla presentazione delle offerte tecniche).

All'esito della valutazione sulle istanze di oscuramento, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento, totale o parziale, o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

3.1 Il presente disciplinare si riferisce all'affidamento di incarico attinente ai servizi di architettura e ingegneria. In particolare riguarda l'espletamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e servizi aggiuntivi, relativi all'intervento denominato "ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX SAM" COMPOSTI DA UN EDIFICIO ABITATIVO, DUE STALLE E PERTINENZA ABITATIVA CON RIMESSE ATTREZZI E POLLAI".

L'appalto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, è costituito da un unico lotto, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto. La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

3.2 Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la prestazione principale è quella relativa alle opere della categoria e ID: **EDILIZIA E.20**.

3.3 Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € **2.184.000,00**, oneri della sicurezza compresi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	Edifici e manufatti esistenti <u>Distinta: Opere edili</u>	0,95	1.244.880,00	6,6471111917%
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	698.880,00	7,5945073970%



		<u>Distinta: Strutture</u>			
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: Impianto idrico</u>	0,75	43.680,00	16,9279419531%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: Impianto termico</u>	0,85	87.360,00	13,5554061778%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota <u>Distinta: Impianto elettrico</u>	1,15	109.200,00	12,6540811405%

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	EDILIZIA E.20	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	P	€ 107.450,36 oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi
2	STRUTTURE S.04	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 62.622,29 oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi
3	IMPIANTI IA.01	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 7.097,69 oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi
4	IMPIANTI IA.02	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 12.882,90 oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi
5	IMPIANTI IA.03	71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	S	€ 20.338,51 oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO				€ 210.391,75

3.4 Importo a base di gara

Importo presunto a base di gara: € 210.391,75

(duecentodiecimilatrecentonovantuno/75 euro), oneri previdenziali e assistenziali ed Iva esclusi. L'importo a base di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 41, comma 15 del Codice, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, aggiornato all'allegato I.13 al Codice.



Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni della bisogna.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è pari a € 0,00, in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento dell'incarico.

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		Qi	V*G*P*Q	K=24,26%	CP+S
								S=CP*K	
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qbl.01	0,09	€ 7.075,00	€ 1.716,40	€ 8.791,40
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qbl.01	0,09	€ 4.299,20	€ 1.042,99	€ 5.342,19
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qbl.01	0,09	€ 499,10	€ 121,08	€ 620,18
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qbl.01	0,09	€ 905,91	€ 219,77	€ 1.125,68
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qbl.01	0,09	€ 1.430,19	€ 346,96	€ 1.777,15
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qbl.02	0,01	€ 786,11	€ 190,71	€ 976,82
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qbl.02	0,01	€ 477,69	€ 115,89	€ 593,58
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qbl.02	0,01	€ 55,46	€ 13,45	€ 68,91
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qbl.02	0,01	€ 100,66	€ 24,42	€ 125,08
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qbl.02	0,01	€ 158,91	€ 38,55	€ 197,46
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qbl.03	0,02	€ 1.572,22	€ 381,42	€ 1.953,64
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qbl.03	0,02	€ 955,38	€ 231,78	€ 1.187,16



Provincia di Macerata

Settore
Segreteria –Affari generali e S.U.A.
Ufficio Appalti e Contratti

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – 248553 - Fax 0733.248552
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it c.f. 80001250432

IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qbl.03	0,02	€ 110,91	€ 26,91	€ 137,82
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qbl.03	0,02	€ 201,31	€ 48,84	€ 250,15
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qbl.03	0,02	€ 317,82	€ 77,10	€ 394,92
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qbl.05	0,07	€ 5.502,78	€ 1.334,97	€ 6.837,75
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qbl.05	0,07	€ 3.343,82	€ 811,21	€ 4.155,03
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qbl.05	0,07	€ 388,19	€ 94,17	€ 482,36
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qbl.05	0,07	€ 704,60	€ 170,94	€ 875,54
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qbl.05	0,07	€ 1.112,37	€ 269,86	€ 1.382,23
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qbl.13	0,03	€ 2.358,33	€ 572,13	€ 2.930,46
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qbl.13	0,03	€ 1.433,07	€ 347,66	€ 1.780,73
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qbl.13	0,01	€ 55,46	€ 13,45	€ 68,91
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qbl.13	0,01	€ 100,66	€ 24,42	€ 125,08
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qbl.13	0,01	€ 158,91	€ 38,55	€ 197,46
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qbl.16	0,01	€ 786,11	€ 190,71	€ 976,82
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qbl.16	0,01	€ 477,69	€ 115,89	€ 593,58
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qbl.16	0,01	€ 55,46	€ 13,45	€ 68,91
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qbl.16	0,01	€ 100,66	€ 24,42	€ 125,08
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qbl.16	0,01	€ 158,91	€ 38,55	€ 197,46
E.20 -	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.01	0,23	€ 18.080,56	€	€



Opere edili								4.386,34	22.466,90
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.01	0,18	€ 8.598,39	€ 2.085,97	€ 10.684,36
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.01	0,16	€ 887,30	€ 215,26	€ 1.102,56
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.01	0,16	€ 1.610,51	€ 390,71	€ 2.001,22
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.01	0,16	€ 2.542,56	€ 616,83	€ 3.159,39
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.03	0,01	€ 786,11	€ 190,71	€ 976,82
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.03	0,01	€ 477,69	€ 115,89	€ 593,58
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.03	0,01	€ 55,46	€ 13,45	€ 68,91
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.03	0,01	€ 100,66	€ 24,42	€ 125,08
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.03	0,01	€ 158,91	€ 38,55	€ 197,46
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.07	0,02	€ 1.572,22	€ 381,42	€ 1.953,64
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.07	0,02	€ 955,38	€ 231,78	€ 1.187,16
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.07	0,02	€ 110,91	€ 26,91	€ 137,82
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.07	0,02	€ 201,31	€ 48,84	€ 250,15
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.07	0,02	€ 317,82	€ 77,10	€ 394,92
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.09	0,06	€ 4.716,67	€ 1.144,26	€ 5.860,93
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.09	0,06	€ 2.866,13	€ 695,32	€ 3.561,45
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.09	0,06	€ 332,74	€ 80,72	€ 413,46
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.09	0,06	€ 603,94	€ 146,52	€ 750,46



Provincia di Macerata

Settore
Segreteria –Affari generali e S.U.A.
Ufficio Appalti e Contratti

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – 248553 - Fax 0733.248552
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it c.f. 80001250432

IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.09	0,06	€ 953,46	€ 231,31	€ 1.184,77
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.12	0,03	€ 2.358,33	€ 572,13	€ 2.930,46
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.12	0,03	€ 1.433,07	€ 347,66	€ 1.780,73
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.12	0,03	€ 166,37	€ 40,36	€ 206,73
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.12	0,03	€ 301,97	€ 73,26	€ 375,23
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.12	0,03	€ 476,73	€ 115,65	€ 592,38
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.19	0,02	€ 1.572,22	€ 381,42	€ 1.953,64
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.19	0,02	€ 955,38	€ 231,78	€ 1.187,16
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.19	0,02	€ 110,91	€ 26,91	€ 137,82
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.19	0,02	€ 201,31	€ 48,84	€ 250,15
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.19	0,02	€ 317,82	€ 77,10	€ 394,92
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.21	0,03	€ 2.358,33	€ 572,13	€ 2.930,46
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.21	0,03	€ 1.433,07	€ 347,66	€ 1.780,73
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.21	0,03	€ 166,37	€ 40,36	€ 206,73
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.21	0,03	€ 301,97	€ 73,26	€ 375,23
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.21	0,03	€ 476,73	€ 115,65	€ 592,38
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.23	0,01	€ 786,11	€ 190,71	€ 976,82
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.23	0,01	€ 477,69	€ 115,89	€ 593,58
IA.01 - Impianto	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.23	0,01	€ 55,46	€ 13,45	€ 68,91



Provincia di Macerata

Settore
Segreteria –Affari generali e S.U.A.
Ufficio Appalti e Contratti

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – 248553 - Fax 0733.248552
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it c.f. 80001250432

idrico									
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.23	0,01	€ 100,66	€ 24,42	€ 125,08
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.23	0,01	€ 158,91	€ 38,55	€ 197,46
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbI.21	0,01	€ 786,11	€ 190,71	€ 976,82
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbI.21	0,01	€ 477,69	€ 115,89	€ 593,58
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbI.21	0,01	€ 55,46	€ 13,45	€ 68,91
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbI.21	0,01	€ 100,66	€ 24,42	€ 125,08
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbI.21	0,01	€ 158,91	€ 38,55	€ 197,46

PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						Qi	V*G*P*Q	K=24,26%	CP+S
		<<V>>	<<P>>	<<G>>				S=CP*K	
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbII.05	0,07	€ 5.502,78	€ 1.334,97	€ 6.837,75
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbII.05	0,04	€ 1.910,75	€ 463,55	€ 2.374,30
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbII.05	0,07	€ 388,19	€ 94,17	€ 482,36
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbII.05	0,07	€ 704,60	€ 170,94	€ 875,54
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbII.05	0,07	€ 1.112,37	€ 269,86	€ 1.382,23
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbIII.01	0,07	€ 5.502,78	€ 1.334,97	€ 6.837,75
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbIII.01	0,12	€ 5.732,26	€ 1.390,65	€ 7.122,91
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbIII.01	0,15	€ 831,84	€ 201,80	€ 1.033,64



Provincia di Macerata

Settore
Segreteria –Affari generali e S.U.A.
Ufficio Appalti e Contratti

EdilBuild.it
Il portale dell'edilizia e degli appalti

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – 248553 - Fax 0733.248552
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it c.f. 80001250432

IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbIII.01	0,15	€ 1.509,86	€ 366,29	€ 1.876,15
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbIII.01	0,15	€ 2.383,65	€ 578,27	€ 2.961,92
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbIII.02	0,13	€ 10.219,45	€ 2.479,24	€ 12.698,69
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbIII.02	0,13	€ 6.209,95	€ 1.506,53	€ 7.716,48
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbIII.02	0,05	€ 277,28	€ 67,27	€ 344,55
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbIII.02	0,05	€ 503,29	€ 122,10	€ 625,39
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbIII.02	0,05	€ 794,55	€ 192,76	€ 987,31
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbIII.03	0,04	€ 3.144,45	€ 762,84	€ 3.907,29
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbIII.03	0,03	€ 1.433,07	€ 347,66	€ 1.780,73
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbIII.03	0,05	€ 277,28	€ 67,27	€ 344,55
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbIII.03	0,05	€ 503,29	€ 122,10	€ 625,39
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbIII.03	0,05	€ 794,55	€ 192,76	€ 987,31
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbIII.04	0,02	€ 1.572,22	€ 381,42	€ 1.953,64
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbIII.04	0,01	€ 477,69	€ 115,89	€ 593,58
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbIII.04	0,02	€ 110,91	€ 26,91	€ 137,82
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbIII.04	0,02	€ 201,31	€ 48,84	€ 250,15
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbIII.04	0,02	€ 317,82	€ 77,10	€ 394,92
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbIII.05	0,02	€ 1.572,22	€ 381,42	€ 1.953,64
S.04 -	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbIII.05	0,03	€ 1.194,22	€ 289,72	€ 1.483,94



Strutture									
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbIII.05	0,03	€ 166,37	€ 40,36	€ 206,73
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbIII.05	0,03	€ 301,97	€ 73,26	€ 375,23
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbIII.05	0,03	€ 476,73	€ 115,65	€ 592,38
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	QbIII.07	0,1	€ 7.861,11	€ 1.907,11	€ 9.768,22
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	QbIII.07	0,1	€ 4.776,88	€ 1.158,87	€ 5.935,75
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	QbIII.07	0,1	€ 554,56	€ 134,54	€ 689,10
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	QbIII.07	0,1	€ 1.006,57	€ 244,19	€ 1.250,76
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	QbIII.07	0,1	€ 1.589,10	€ 385,52	€ 1.974,62

La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, di affidare al progettista aggiudicatario la direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento de quo:

ESECUZIONE DEI LAVORI (SERVIZIO OPZIONALE)									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		Qi	V*G*P*Q	K=24,26% S=CP*K	CP+S
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qcl.01	0,32	€ 25.155,56	€ 6.102,74	€ 31.258,30
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qcl.01	0,38	€ 18.152,16	€ 4.403,71	€ 22.555,87
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qcl.01	0,32	€ 1.774,59	€ 430,52	€ 2.205,11
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qcl.01	0,32	€ 3.221,02	€ 781,42	€ 4.002,44
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qcl.01	0,32	€ 5.085,12	€ 1.233,65	€ 6.318,77



Provincia di Macerata

Settore
Segreteria –Affari generali e S.U.A.
Ufficio Appalti e Contratti

EdilBuild.it

Il portale dell'edilizia e degli appalti

Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata
Tel. 0733.248537 – 248553 - Fax 0733.248552
PEC: provincia.macerata@legalmail.it
ufficioappalti.contratti@provincia.mc.it c.f. 80001250432

E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qcl.02	0,03	€ 2.358,33	€ 572,13	€ 2.930,46
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qcl.02	0,02	€ 955,38	€ 231,78	€ 1.187,16
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qcl.02	0,03	€ 166,37	€ 40,36	€ 206,73
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qcl.02	0,03	€ 301,97	€ 73,26	€ 375,23
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qcl.02	0,03	€ 476,73	€ 115,65	€ 592,38
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qcl.09	0,1	€ 7.538,81	€ 1.828,92	€ 9.367,73
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qcl.09	0,08	€ 3.681,54	€ 893,14	€ 4.574,68
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qcl.09	0,05	€ 249,55	€ 60,54	€ 310,09
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qcl.09	0,05	€ 452,96	€ 109,89	€ 562,85
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qcl.09	0,05	€ 715,09	€ 173,48	€ 888,57
E.20 - Opere edili	EDILIZIA	1244880	0,07	0,95	Qcl.12	0,25	€ 19.652,78	€ 4.767,76	€ 24.420,54
S.04 - Strutture	STRUTTURE	698880	0,08	0,9	Qcl.12	0,25	€ 11.942,21	€ 2.897,18	€ 14.839,39
IA.01 - Impianto idrico	IMPIANTI	43680	0,17	0,75	Qcl.12	0,25	€ 1.386,40	€ 336,34	€ 1.722,74
IA.02 - Impianto termico	IMPIANTI	87360	0,14	0,85	Qcl.12	0,25	€ 2.516,43	€ 610,49	€ 3.126,92
IA.03 - Impianto elettrico	IMPIANTI	109200	0,13	1,15	Qcl.12	0,25	€ 3.972,75	€ 963,79	€ 4.936,54

QUADRO RIEPILOGATIVO

Fasi prestazionali	Compensi
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)	121.029,03 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	89.362,72 €
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA	210.391,75 €
ESECUZIONE DEI LAVORI (SERVIZIO OPZIONALE)	136.382,50 €
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	346.774,25 €



3.5 Finanziamento

L'appalto è finanziato tramite i fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 137 del 29 marzo 2023 di "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022".

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.6 Il servizio da affidare ed il relativo corrispettivo sono definiti nel dettaglio nel prospetto di calcolo allegato (**All. 4: Schema di parcella prestazione**).

3.7 L'affidamento comprende la redazione degli elaborati previsti dalle norme vigenti per i livelli e tipologia della progettazione necessaria, in ossequio alle vigenti disposizioni e secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare e di cui al contratto di incarico, nonché secondo le direttive impartite dal RUP, responsabile del coordinamento e della vigilanza anche nella fase di redazione del progetto.

3.8 L'affidatario dell'incarico, prima della stipula del contratto, dovrà preliminarmente accettare la documentazione tecnica relativo all'intervento in oggetto, verificatane la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la congruità, in contraddittorio con il RUP. L'affidatario dovrà quindi accettare per iscritto, in particolare, la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l'appalto delle opere/lavori.

3.9 Durata:

Il tempo stimato per lo svolgimento dell'incarico, dalla stipula del contratto, è di **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi in relazione alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara) e di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi quanto alla redazione del progetto esecutivo decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto fattibilità tecnico-economica (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara).

Il progetto, articolato nei due livelli richiesti, sarà oggetto di verifica e approvazione secondo le norme vigenti e secondo quanto specificato nello schema di contratto. L'affidatario è obbligato ad apportare tutte le modificazioni richieste dal RUP in relazione al rispetto delle dette norme e per l'acquisizione di tutti i necessari assensi.

Il tempo di esecuzione dell'incarico è oggetto di offerta in sede di gara secondo le indicazioni e nei limiti indicati al successivo paragrafo 17, lett. b).

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva di disporre l'avvio del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto per motivate ragioni, anche in via d'urgenza e in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Codice, e al ricorrere dei presupposti di cui al comma 9 del predetto articolo.

Il Comune committente si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura.

Il Comune committente provvederà ad applicare, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 126, comma 1 del Codice, le seguenti penali: 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

In merito allo svolgimento delle prestazioni opzionali inerenti la **Direzione Lavori (DL)** e **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**, si precisa che: l'inizio delle suddette attività, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati



“as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo.

Si applicano, al direttore dei lavori, i divieti previsti dall’articolo 34, comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in accordo al quale *“il direttore dei lavori non deve avere in corso, né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato”*.

3.10 Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si rinvia all’art. 3 del Capitolato speciale ed all’art. 11 dello schema di contratto.

3.11 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva di affidare direttamente l’incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice e di quanto previsto dall’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10.05.2018, mediante uno o più successivi ordini di avvio delle prestazioni, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo dall’aggiudicatario, per un importo stimato complessivo non superiore ad € **136.382,50**, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. All’importo sopra specificato andrà applicata la medesima percentuale di ribasso d’asta offerta dall’aggiudicatario per i servizi di progettazione. La presente opzione trova fondamento nella necessità di garantire, oltre che l’uniformità dei processi, immediatezza e repentinità nell’individuazione, per la fase esecutiva, dell’operatore incaricato delle attività di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in considerazione delle ragioni di urgenza correlate alla realizzazione delle opere di cui trattasi.

3.12 Valore stimato dell’appalto

Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € **360.645,22**, al netto di Iva.

3.13 Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **a corpo**. L’importo del contratto a corpo, assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni. A tal proposito, avendo visionato la documentazione posta a base di gara, con la presentazione dell’offerta si intendono verificate e accettate, da parte dell’esecutore, tutte le quantità delle prestazioni che concorrono alla formulazione dell’intero prezzo dell’appalto, fisso ed invariabile.



Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali.

3.14 Anticipazione contrattuale

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice, alla presente procedura di appalto non si applica la disciplina sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice.

3.15 Tracciabilità finanziaria:

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Pertanto l'affidatario si obbliga, al fine di consentire alle competenti autorità il monitoraggio finanziario dell'affidamento, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

a) aprire (se non già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (se non già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente bancario o postale dedicato allo specifico intervento, per il quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento;

b) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le complete generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso (comprensive di C.F.), fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza che comporta la risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, dello stipulando contratto di incarico ovvero dei sub-contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni: gli eventuali sub-contratti, nei limiti in cui possono essere stipulati nell'ambito della presente procedura, dovranno pertanto prevedere le medesime obbligazioni sopra indicate e un'apposita clausola risolutiva espressa del medesimo tenore.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 66 e 69 del Codice, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 68 del Codice, che risultino in possesso, ex art. 66, comma 2 del Codice, dei requisiti minimi prescritti dalla parte V dell'allegato II.12 al Codice e dai successivi paragrafi.



In particolare possono partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 66, comma 1, lett. d) del Codice);
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati (cfr. art. 37 dell'allegato II.12 al Codice in tema di requisiti di tali soggetti);
- f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice in quanto compatibili.

Si ricorda che, in applicazione del principio di libertà di concorrenza, l'elencazione di cui all'art. 66 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale. In specie tale nozione deve essere interpretata in senso ampio, in modo da includere qualunque persona e/o ente attivo sul mercato, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare (cfr. Corte di Giustizia Europea 11 giugno 2020, causa C-219/19, secondo la quale *“il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi”*).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 66 del Codice e i consorzi stabili professionali di cui all'art. 12 della L. 81/2017 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri consorziati indicati in sede di gara (cfr. art. 67, comma 4 del Codice); in quest'ultimo caso gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTP e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:



- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 66, comma 2, lettera f) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 66, comma 1, lett. a) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Resta fermo in ogni caso che l'incarico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e, salvo il ricorso all'istituto del subappalto, nei limiti di ammissibilità previsti dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara, nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente è tenuto, nei suddetti termini, ad indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

L'aggiudicatario dei servizi id progettazione oggetto della presente gara non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta, a meno che non dimostri che dallo svolgimento di tale attività non sia derivato alcun vantaggio competitivo.

Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a) produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- b) produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza (cfr. MIMS, parere n. 1359/2022).

5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

1. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;
2. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del Codice stesso.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di liquidazione giudiziale si richiama la disciplina di cui all'articolo 124, comma 4 del Codice.

In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94, comma 6 del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.



In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato.

Con riferimento alla condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 98, comma 3, lettere e) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera e), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiduciari.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lettera b) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera b), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. Il partecipante compilando il DGUE dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato.

3. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

4. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

N.B.: L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti generali, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, i professionisti associati in possesso delle suddette qualifiche;

a.3. nel caso di società di professionisti - SDP (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire - RTP, tutti i soci e gli associati professionisti;

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c) del Codice):

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

a.4.4. l'amministratore di fatto.

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1. professionisti dipendenti;



b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.

d. per le società di professionisti - SDP, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- l'amministratore di fatto.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. L'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 al Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché



di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.1 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i professionisti singoli o associati)**. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

7.1.2. Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 66 comma 1 del Codice, previsti dall'allegato II.12 al Codice, Parte V.

Più specificamente,

- i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- le società di professionisti

Essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- le società di ingegneria

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un **direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici



del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

Sono tenuti a:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - 1) legale rappresentante;
 - 2) amministratori;
 - 3) soci, soci fondatori, associati;
 - 4) dipendenti;
 - 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;



c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

- i raggruppamenti temporanei

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra.

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE per i suddetti consorzi i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; gli stessi devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Con riferimento alla partecipazione del **giovane professionista** di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, si precisa quanto appresso:

- la stessa deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1680; sez. IV, 23 aprile 2015 n. 2048) o comunque fornendo un contributo specifico



al servizio di progettazione in senso stretto (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1708 del 2019; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 1 luglio 2020, n. 1605; TAR Calabria, Reggio Calabria, 29 aprile 2020, n. 305 e 8.5.2013, n. 268), ivi compresa l'assunzione del ruolo di coordinamento della progettazione svolta da altri professionisti, ove si consideri che la ridetta funzione di coordinamento comporta la possibilità di sostituire le scelte tecniche del coordinatore rispetto a quelle dei progettisti coordinati (cfr. Tar Lazio, Latina, Sez. I, 30 giugno 2021, n. 420), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2019 n. 1708) ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l'attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10.02.2017 n. 578; Tar Calabria Reggio Calabria 29.4.2020, n. 305);

- la mancata indicazione, all'atto della presentazione dell'offerta, del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione costituisce **causa di esclusione** dalla gara, non soccorribile ex art. 101 del Codice (cfr. Anac Deliberazione 2.10.2019 n. 890);

- il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti (non è, quindi, tenuto ad assumere la veste di mandante) ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo (cfr. Anac delibera n. 1178 del 19 dicembre 2018; Avcp pareri n. 209 del 19 dicembre 2012, n. 158 del 27 settembre 2012 e n. 84 del 5 maggio 2011).

7.1.3. Iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, presso l'Elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 e loro s.m.i..

I criteri ed i requisiti per l'iscrizione dei professionisti nel predetto Elenco speciale sono disciplinati dall'ordinanza del Commissario n.12 del 9 gennaio 2017, in particolare all'art. 5 dell'Allegato A alla suddetta Ordinanza. Relativamente alle modalità di iscrizione si rinvia al “vademecum-PROFESSIONISTI” scaricabile dal sito internet: https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/Vademecum-Professionisti_V1_160123.pdf.

In particolare ai fini dell'iscrizione di raggruppamenti ed associazioni, è stata emanata una FAQ, che chiarisce alcuni aspetti.

Di seguito il testo:

“Iscrizione di professionista in RTP, STP, associato o società di ingegneria”

D: I professionisti costituenti RTP, devono iscriversi singolarmente? In tal caso, è sufficiente l'iscrizione del solo Capogruppo riportando l'elenco dei singoli componenti nei riquadri relativi alle Competenze Tecniche e/o Capacità Organizzative?

R: Possono iscriversi all'elenco solamente dei professionisti iscritti all'albo o società di ingegneria con direttore tecnico un professionista iscritto all'albo. I professionisti possono essere persone fisiche o persone giuridiche. Il raggruppamento temporaneo, così come l'associazione (stabile o meno, registrata o meno, dotata di partita IVA o meno) non sono professionisti essi stessi ma veicoli per lo svolgimento delle attività dei professionisti. Ragione per cui tali veicoli non devono iscriversi all'elenco speciale, ed ai professionisti associati in qualunque forma è richiesto di iscriversi



singolarmente pur qualificandosi come appartenenti da un raggruppamento al fine di potere usufruire della premialità sul numero massimo degli incarichi previsti per le forme associative.

Caso diverso è invece quello delle persone giuridiche di cui al DM 34/2013 (es. STP), che pur essendo persone giuridiche sono anche professionisti iscritti all'albo e per questa ragione sono tenuti ad iscriversi all'elenco indicando il numero di iscrizione della società. Similmente alle STP, le società di ingegneria con direttore tecnico iscritto all'albo possono ricevere incarichi indicando l'iscrizione all'albo del direttore tecnico. Il numero massimo di incarichi di questi soggetti è pari a quello dei professionisti persone fisiche, e parimenti possono godere delle medesime premialità.

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente disciplinare, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

Si precisa che il requisito dell'iscrizione o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del citato D.L. 189/2016 deve essere posseduto anche dagli operatori economici che rivestono il ruolo di subappaltatore.

È in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3).

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al Codice, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 66 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

I soggetti di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico. La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza commissariale n. 103 del 29 giugno 2020.



Per la comprova dei requisiti di cui ai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito di cui al precedente punto 7.1.3 la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver conseguito un **fatturato globale** maturato negli **ultimi tre esercizi finanziari disponibili e comprovabili** (1 gennaio/31 dicembre) antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € **346.774,25**, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11 del Codice.

La comprova del requisito è fornita con le modalità appresso definite:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver effettuato, con buon esito, **negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara**, servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui **importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID (servizi cd. analoghi)**.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.



Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Imp. minimo richiesto (1 volta)
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	Edifici e manufatti esistenti <u>Distinta: Opere edili</u>	0,95	1.244.880,00	€ 1.244.880,00
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali <u>Distinta: Strutture</u>	0,90	698.880,00	€ 698.880,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: Impianto idrico</u>	0,75	43.680,00	€ 43.680,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: Impianto termico</u>	0,85	87.360,00	€ 87.360,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota <u>Distinta: Impianto elettrico</u>	1,15	109.200,00	€ 109.200,00

La comprova del requisito è fornita con le modalità appresso definite.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici;
- copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema FVOE dai concorrenti.

2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento alla capacità tecnica professionale (ex art. 10, comma 3 e art. 100, comma 3, lett. c) e comma 11 del Codice) con la quale il concorrente dichiara di aver svolto **negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando**, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura (servizi cd. di punta)**, relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ed il cui importo totale sia almeno pari a **0,6**



volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle rispettive categorie e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Imp. minimo richiesto (0,6 volte)
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	Edifici e manufatti esistenti <u>Distinta: Opere edili</u>	0,95	1.244.880,00	€ 746.928,00
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali <u>Distinta: Strutture</u>	0,90	698.880,00	€ 419.328,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: Impianto idrico</u>	0,75	43.680,00	€ 26.208,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni <u>Distinta: Impianto termico</u>	0,85	87.360,00	€ 52.416,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota <u>Distinta: Impianto elettrico</u>	1,15	109.200,00	€ 65.520,00

La comprova del requisito, è fornita con le modalità di cui al precedente punto 7.3.1.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Si specifica che:

- 1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17.06.2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera": nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare). Tale criterio è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità", mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie



- (“impianti”, “idraulica”, etc.) il predetto criterio non trova applicazione ed appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;
- 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17/6/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere;
- 3) si precisa che i servizi di cui al presente punto 7.3.2 (servizi di punta), per ognuna delle classi e categorie di cui alla su indicata tabella, non possono essere frazionati.

3. Requisiti del gruppo di lavoro.

L’operatore concorrente dovrà, inoltre, disporre delle seguenti professionalità minime:

	Ruolo	Requisiti	
1	Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.	Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria/Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale, da almeno 10 anni.	1 (può coincidere con altre figure)
2	Responsabile della progettazione architettonica	Laurea Magistrale o Quinquennale in Architettura e iscrizione al relativo Albo professionale, da almeno 10 anni.	1 (può coincidere con altre figure)
3	Responsabile della progettazione strutturale	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria (settore civile e ambientale) e iscrizione al relativo Albo professionale.	1 (può coincidere con altre figure)
4	Responsabile della progettazione impiantistica	Laurea Magistrale o Quinquennale in Ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionale.	1 (può coincidere con altre figure)
5	Responsabile della progettazione antincendio	Tecnico abilitato, iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art.4 e s.m.i.).	1 (può coincidere con altre figure)
6	Responsabile della progettazione dei requisiti acustici	Tecnico abilitato, ai sensi del D. Lgs. n° 42 del 17 febbraio 2017 e s.m.i.	1 (può coincidere con altre figure)
7	Responsabile della progettazione e certificazione CAM	Tecnico abilitato in possesso della certificazione ISO/IEC 17024:2012 esperti in applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) ai sensi del Decreto 256 del 23/06/2022	1 (può coincidere con altre figure)
8	Coordinatore Sicurezza	Tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.	1 (può coincidere con altre figure)

Fermo restando che è richiesta la presenza nel suddetto gruppo di lavoro di almeno 3 soggetti distinti, si precisa peraltro che è possibile che le professionalità suddette coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile indicare per la medesima prestazione più di un soggetto: in tal caso dovrà essere sempre indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.



È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Si precisa che tali figure costituiscono il gruppo di progettazione, la cui omogeneità sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica (cfr. sub criterio B3 della tabella di valutazione delle offerte di cui al par. 18 del presente disciplinare).

Si precisa e stabilisce che:

a) ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice, i fini della partecipazione alla presente procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative (società di professionisti) tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali (società di ingegneria) tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soggetti di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 66 del Codice.

(per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società; - in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2 del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti, purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione). (In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).

b) al fine di garantire la massima partecipazione, per la dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “*che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse*”.

c) sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una



professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Si considerano servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

d) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riserva di affidamento delle prestazioni tecniche proprie della fase esecutiva, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori.

e) Il requisito dei “servizi di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riserva di affidamento delle prestazioni tecniche proprie della fase esecutiva, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori.

f) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

g) il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*id est* servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. ANAC Delibera n. 416 del 15.05.2019).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE



1. L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere da a) a e) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera g) del medesimo comma.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'art.66, comma 1, lett. a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità devono essere posseduti;

a) da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;

b) da ciascuno degli operatori aderenti al contratto di rete indicati come esecutori, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

3. I requisiti economico-finanziari (fatturato globale) di cui al punto 7.2.1. devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice (cd. principio della cd. qualificazione cumulativa). Per tale requisito è, dunque, prevista la piena cumulabilità, senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento.

4. I requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.1 (servizi analoghi) devono essere soddisfatti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di servizi che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara. Il presente requisito costituisce, dunque, eccezione alla regola della piena cumulabilità, essendo richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento. Infatti, pur prevedendosi che tale requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è imposto che sia la mandataria, sia le mandanti contribuiscano a soddisfarlo.

5. I requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.2 (servizi di punta) possono essere posseduti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dal presente disciplinare nel singolo ID.

6. La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.

7. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



8. Si precisa che:

- a) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare solo la parte del servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.
- b) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 66, comma 1, lett. f) del Codice, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. L'obbligo di cui al citato articolo 66, comma 2 del Codice di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.
9. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

1. I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure presso i competenti ordine professionali, nonché quelli relativi all'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare i requisiti di idoneità di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2.1. (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere posseduti dal consorzio, che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata non designata per l'esecuzione del contratto.
4. I requisiti relativi alle professionalità minime di cui al paragrafo 7.3.3 sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dai singoli soggetti consorziati, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del Codice.

8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 66 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta (cd. avvalimento premiante).

Il concorrente può anche avvalersi dei requisiti di altri partecipanti al raggruppamento temporaneo (cd. avvalimento interno, nel qual caso: 1) i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.P., sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.P., 2) l'impresa, mandataria o mandante, che faccia affidamento sui requisiti di



un'altra impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento - cfr. Anac delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice. Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D. Lgs. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato D. Lgs. 14/2019 e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del D. Lgs. 14/2019, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio oppure a specifici Albi e dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016.

Per quanto riguarda i requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice (requisiti di idoneità professionale, esclusa l'iscrizione nel registro della Camera di commercio o presso i competenti ordini professionali), nonché i requisiti relativi al possesso di titoli di studio e/o professionali necessari all'esecuzione dell'appalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito dei servizi di punta.

Qualora in concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 104 del predetto decreto, egli dovrà presentare la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria. Tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice e quindi è causa di esclusione dalla gara (in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015);

2. dichiarazione sostitutiva (compilare **Modello 3**) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta di possedere i requisiti di ordine generale e quelli di cui all'art. 100 del Codice oggetto di avvalimento e li dichiara presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articoli 94-98 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);

- si impegna, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria, a condizione che le stesse siano state rese prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC);

3. il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Rapporto con il subappalto

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di un altro concorrente.

L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente, ai sensi dell'art. 104, comma 6 del Codice, sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Quindi, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione giudicatrice o il Seggio di gara comunica l'esigenza al RUP della S.U.A., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando il predetto termine per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in



cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

1. ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della prestazione principale dedotta in contratto (subappalto consentito massimo 50% dell'importo della prestazione principale E.12);
2. ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);
3. non costituisce subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119, comma 3, lett. a) del Codice);
4. il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
5. il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
6. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
7. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
8. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

9-bis) L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16.03.1942 n. 267, può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate.



La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui alla predetta normativa, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) oppure che sia in corso un procedimento per l'accesso a tale procedura. L'autorizzazione giudiziale a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve intervenire entro la data dell'aggiudicazione; a tal fine, **pena l'esclusione** di cui all'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice, il destinatario della proposta di aggiudicazione, prima dell'adozione del relativo atto, è tenuto a depositare i provvedimenti di cui all'art. 95, commi 3 e 4 del D. Lgs. 14/2019 e all'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267 del 1942.

Il concorrente in concordato può, altresì, partecipare riunito in un raggruppamento temporaneo di imprese, a condizione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D. Lgs. 14/2019. Per tale motivo lo stesso deve dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale.

10) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria rilasciata a favore del Comune di Muccia** (ex art. 106 del Codice) pari a € **2.727,65**, corrispondente al 2% (dueper cento) dell'importo stimato per l'incarico dei servizi esecutivi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ad es. nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento) e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità appresso definite:

a. la cauzione è costituita mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente da effettuarsi presso **la Tesoreria provinciale favore del Comune di Muccia**. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta **"A – Documentazione amministrativa"**;

b. la fideiussione può essere rilasciata mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario – TUB – approvato con il D. Lgs. 385/93, censiti negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo danni n.15 - Cauzione, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i. ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari o confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (cd. "albo unico"), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al **Comune di Muccia** con la seguente causale *"S.U.A. per il Comune di Muccia: garanzia provvisoria appalto SIA intervento di ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX SAM"*.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

-
https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/elenco_avvisi_impreses_non_autorizzate_o_non_abilitate.pdf

Premesso che la garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore del Comune di Muccia, non è causa di esclusione il fatto che la cauzione sia rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante - Provincia di Macerata (vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.08.2013, n. 4162). L'eventuale irregolarità potrà essere sanata mediante ricorso al regime dettato in materia di soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi, al solo consorzio;
- c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione



di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);

- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD.

Riduzioni

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti raggruppati o consorziati o retisti, solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte gli operatori retisti che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi stabili, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio, sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 al Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti raggruppati/consorziati/retisti, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o una degli operatori retisti che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi stabili, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

Svincolo

Ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 106, comma 10 del Codice, verrà svincolata nell'atto con cui si comunica l'aggiudicazione; la garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Sottoscrizione per i concorrenti in forma associata

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si specifica quanto appresso:



- in caso RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **già costituiti**, la garanzia deve essere intestata all'impresa capogruppo (mandataria) o al GEIE o al consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del contratto di rete, del gruppo o del consorzio;
- in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete, GEIE o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la garanzia deve essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutti le imprese raggruppande o che intendono costituire il gruppo o consorziande e da queste sottoscritta;
- in caso di consorzi stabili, la garanzia dovrà essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In forza della delibera ANAC n. 359 del 29.03.2017, resa esecutiva con DPCM del 28.09.2017, la presente procedura è esentata dal pagamento del contributo a favore dell'ANAC da parte degli operatori economici partecipanti, in quanto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica post eventi sismici 2016 e 2017. Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 - ed eventuali successivi - recante *“Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”*.

13) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **FVOE**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 262 del 20.06.2023 d'intesa con il MIT e con AGID. Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso:

www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.



L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i documenti, i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora l'Operatore economico risulti primo nella graduatoria provvisoria di merito dovrà, su richiesta della stazione appaltante, autorizzare l'accesso al FVOE 2.0 entro 10 giorni dalla richiesta. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'inesattezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione a firma dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, della garanzia provvisoria, ove prevista, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo è sanabile solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Con riferimento a documenti digitali, la validazione temporale finalizzata all'opponibilità a terzi del documento informatico e, quindi, la sua conformità alle regole tecniche sulla validazione, può essere fornita mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta (cfr. art. 20, comma 1-bis, ultimo periodo del CAD e art. 41, comma 1 e artt. 47 e ss. del DPCM 22 febbraio 2013); il riferimento temporale può, altresì, essere ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005; sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8296; T.a.r. Veneto, Sez. I, 27.2.2020, n. 195; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 10.1.2020 n. 17; ANAC delibera n. 372 del 17.04.2019; n.75 del 22.02.2023) oppure mediante apposizione di autentica presso un notaio; invio tramite servizio postale; registrazione presso un ufficio pubblico. Per le suddette finalità certificative (opponibilità a terzi del documento informatico), relativamente alla garanzia provvisoria, nella forma della polizza fideiussoria, si precisa che non saranno ritenute valide le procedure interne della società assicurativa che ha emesso la polizza (il c.d. codice di controllo), in quanto non costituiscono forme di validazione conformi al CAD;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.



Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le **mere irregolarità formali**, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.

Invio dell'offerta

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del



Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema; predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due/tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C in base al tipo di procedura prescelta);

avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante);

scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o istruzioni equivalenti, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato p7m) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

modificare o confermare l’offerta;

inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;

la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;

oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;

la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a **pena di esclusione**, entro il **08/01/2025 ore 12.00**.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:

“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;

“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;

“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.



La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o la riduzione dei tempi di esecuzione in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**, in forza del principio di segretezza delle offerte, comportante, come regola, quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell'offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463; Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla stazione appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Saranno **escluse**, in quanto inammissibili ex art. 70, comma 4 del Codice, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
 - produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza



della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Come sopra indicato, tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, eventuale procura, garanzia provvisoria, ove prevista, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E del 28.07.2023), con la quale il concorrente rende le dichiarazioni secondo le modalità di cui al **Modello 1** (s'invita ad utilizzare preferibilmente il predetto modello), quivi allegato come parte integrante e sostanziale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva devono essere presentate e sottoscritte:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione; nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, dal rappresentante munito di idonei poteri;



- c) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, dal legale rappresentante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- e) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire, da tutti i legali rappresentanti degli operatori associandi/da tutti i legali rappresentanti degli operatori che intendono consorziarsi/ da tutti i legali rappresentanti degli operatori che intendono costituire il gruppo;
- f) nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- g) in caso di avvalimento, dal legale rappresentante del concorrente avvalente, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 8 del presente disciplinare.

Nella domanda vanno indicati il professionista in possesso del titolo per l'espletamento delle attività relative al coordinamento della sicurezza ed il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

Il concorrente allega:

- a) in caso di sottoscrizione del procuratore, la procura (generale o speciale) con le modalità dettagliate al successivo paragrafo 15.3.2 Documentazione a corredo, punto 1.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

15.2.1 Il concorrente compila e presenta all'interno della piattaforma telematica il DGUE firmato digitalmente di cui all'art. 91, comma 3 del Codice redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Per la compilazione del DGUE si richiamano, per quanto compatibili, le Linee Guida del MIT Reg. Uff. Int. 6212 del 30.06.2023.

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

In particolare dovranno essere specificati:

- il fatturato globale realizzato negli ultimi tre anni di cui al punto 7.2.1. del presente disciplinare (DGUE Parte IV Sez. B)
- l'elenco dei servizi di ingegneria ed architettura analoghi alla categoria merceologica oggetto d'appalto, eseguiti negli ultimi tre anni, di cui all'art. 7.3.1 del presente disciplinare (DGUE Parte IV Sez. C punto 1b));



- l'elenco di almeno n. 2 servizi di ingegneria ed architettura, eseguiti negli ultimi tre anni, di cui al punto 7.3.2 del presente disciplinare (DGUE Parte IV Sez. C punto 13));
- elenco del personale tecnico minimo richiesto di cui al punto 7.3.3 (DGUE Parte IV Sez. C punto 6b)).

In alternativa alle dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti speciali di cui ai punti 7.2.1.a (fatturato globale), 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta), il concorrente è tenuto a rendere le richieste dichiarazioni sostitutive completando gli appositi spazi e tabelle contenute nella domanda di partecipazione (All. 1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative).

15.2.2 Il DGUE è presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD).

15.2.3 La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.



In ogni caso, ai fini delle verifiche attinenti al rispetto della normativa antimafia, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi anche "more uxorio" di maggiore età con coloro che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

15.2.4 Ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

15.2.5 Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento..

15.2.6 Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e caricato come sotto previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione; nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- d) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- e) nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- f) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.2.7 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2.8 Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le



medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le **misure di self-cleaning** che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti



- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al Codice;

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice.

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

3. dichiara, con riferimento al professionista responsabile del coordinamento per la sicurezza, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;
4. dichiara, con riferimento al professionista antincendio: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;
5. dichiara, con riferimento al professionista responsabile dei requisiti acustici: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'abilitazione, ai sensi del D. Lgs. n° 42 del 17 febbraio 2017 e s.m.i.;
6. dichiara, con riferimento al professionista responsabile della progettazione e certificazione CAM: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, gli estremi dell'abilitazione/possesso della certificazione ISO/IEC 17024:2012;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:



- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

9. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

10. dichiara di accettare il Protocollo di legalità di cui al successivo art. 26.2 (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:

A) dichiara di essere iscritto **nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016** e s.m.i. (e di cui alle **Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017**) o di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del Codice (cfr. Ordinanza del Commissario straordinario n. 103, comma 4 del 29 giugno 2020) ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;

B) dichiara di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, **i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici** di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 103 del 29 giugno 2020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti.

11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

12. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

13. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in



caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al citato Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

15. indica, ad integrazione di quanto precisato nella parte III, sez. A, lett. c) "concordato preventivo" del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e, ove già rilasciato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare emesso dal competente Tribunale, nonché dichiara, nel caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019. Il concorrente presenta, ove già rilasciata, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

16. dichiara di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo;

17. dichiara di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- a) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- b) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- d) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 17;
- e) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 17;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (cause di esclusione non automatica); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 10 (protocollo di legalità); n. 11 (codice di comportamento); nn. 12 e 13 (operatori non residenti); n. 14 (privacy); ove pertinente, n. 15 (concordato preventivo) e nn. 16 e 17 (sistema telematico).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (cause di esclusione non automatica); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3); n. 10 (protocollo di legalità); n. 11 (codice di comportamento); nn. 12 e 13 (operatori non residenti); n. 14 (privacy); ove pertinente, n. 15 (concordato preventivo) e nn. 16 e 17 (sistema telematico).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante ovvero sotto forma di allegato alla domanda



di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione del procuratore) la procura. Il predetto documento dovrà essere caricato sulla piattaforma telematica con le seguenti modalità alternative:

- quale documento informatico originale (in formato p7m) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del CAD.

2. documento attestante la garanzia provvisoria, comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione. La garanzia deve essere corredata dalla procura o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal soggetto che agisce per il garante che attesti il proprio potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice**, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. **nel caso di studi associati – STP – consorzi stabili:** statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri - statuto società tra professionisti (STP) - atto costitutivo consorzio stabile;

4. **in caso di avvalimento:** si rinvia al disposto di cui al precedente paragrafo 8 ed alla documentazione ivi indicata;

5. **in caso di operatori cooptati** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice, il DGUE dell'operatore cooptato. Si precisa che l'operatore cooptato non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTP costituendo e, ove prevista, non deve essere intestatario della polizza fideiussoria;

6. copia della documentazione attestante l'iscrizione/la domanda di iscrizione/l'istanza di rinnovo dell'iscrizione, per quanto di competenza, all'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

7. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo da versare, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023). A tal fine l'operatore economico potrà procedere mediante il pagamento tramite il suddetto modello di versamento "F24 ELIDE", specificando, tra l'altro, il codice tributo: "1573", il codice identificativo: "40" e indicando nel campo "elementi identificativi" il CIG della presente



procedura di gara (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 37/E del 28 giugno 2023, cui si rinvia per la compilazione delle varie sezioni).

In alternativa alle predette modalità, i concorrenti possono compilare e sottoscrivere il **Modello 5** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata, ed inserendo lo stesso nella busta digitale “A”. Per gli operatori economici esteri procedere tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

Non è ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di R.T.I., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I..

Le offerte non in regola con il bollo saranno oggetto di richiesta di integrazione tramite soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 39, comma 1 dell’allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui di cui all’art. 39, comma 1 dell’allegato II.12 al Codice.



Per i consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

3. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica relativa a ciascun operatore economico deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella busta digitale “B”, denominata a sistema “busta tecnica”, la seguente documentazione:

A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Descrizione di n. 3 (tre) servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali e dalle classi e categorie indicate negli atti di gara.

Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva, comprensiva di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, DL e CSE.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute e consentire, a tutela dei concorrenti, una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, in uno al principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo, per ciascun servizio deve essere fornita una **scheda sintetica** numerata di numero massimo 6 pagine, in formato A4, eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari esclusi, di massimo n. 25 righe per pagina, in carattere 12 pt, Arial o Times New Roman, interlinea 1.5, nonché firmata dai soggetti come sopra indicati.

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da **una relazione descrittiva** di numero massimo 2 pagine, in formato A4, eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari esclusi, di massimo n. 25 righe per pagina, in carattere 12 pt, Arial o Times New Roman, interlinea 1,5, nonché firmata dai soggetti come sopra indicati.

Si evidenzia che, qualora le schede e/o relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra viste, si potrebbe determinare il mancato caricamento sulla piattaforma (vedi i limiti di upload di cui sopra).

B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

Una relazione tecnica illustrativa delle **modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico**. La relazione tecnica illustrativa dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le caratteristiche a cui attribuire i punteggi per i sub criteri indicati al successivo paragrafo 18, e quindi organizzata, preferibilmente, per una più facile lettura da parte dei commissari di gara, secondo i singoli punti (B1, B2, B3) indicati nella tabella di cui al detto paragrafo. Sarà oggetto di valutazione il criterio e la metodologia esecutiva, secondo i criteri motivazionali sopra indicati, in rapporto alla qualità e intelligibilità della relazione. Tale documentazione deve essere predisposta in un massimo n. 20 pagine, eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica compresi, copertine, indice, sommari e curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro esclusi, in formato A4, di massimo n. 25 righe per



pagina, in carattere 12 pt, Arial o Times New Roman, interlinea 1,5. La relazione dovrà essere firmata dai soggetti già sopra indicati e deve essere composta almeno dai seguenti tre paragrafi:

1. (B1) tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
2. (B2) modalità di esecuzione dell'incarico ed efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 18;
3. (B3) risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dell'incarico – adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa, nel rispetto delle professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, attraverso la redazione:

- dell'organigramma del gruppo di progettazione e direzione lavori adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;

- dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente o collaboratori adeguatamente qualificati), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, specificando il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonché la descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.

I curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro, da allegare alla relazione, non saranno computati ai fini del numero massimo di pagine sopra indicato.

Si evidenzia che, qualora le relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra viste, si potrebbe determinare il mancato caricamento sulla piattaforma (vedi i limiti di upload di cui sopra).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.

A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica o temporale.

Ove ritenuto rilevante, ogni concorrente, nel termine previsto per la presentazione delle offerte, è tenuto a presentare specifica **istanza di oscuramento** di parte della propria offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Codice. A tal fine, lo stesso deve indicare quali parti dell'offerta tecnica devono essere motivatamente considerate coperte da privativa industriale, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc. da sottrarre pertanto all'accesso degli altri concorrenti. In tal caso, l'operatore è tenuto a fornire una specifica, circostanziata e analitica indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. L'operatore economico allega una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando e comprovando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta (specifiche sezioni, paragrafi, punti, etc.) sono da segretare e indicando, con riferimento ai segreti commerciali, le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).



Il concorrente, allo scopo, allega anche una copia sottoscritta della propria offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali. L'allegazione dell'offerta oscurata, priva della dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza di cui sopra, determinerà l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'istanza di oscuramento non può riguardare l'offerta tecnica nella sua interezza, ma deve afferire a specifiche "informazioni" che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Si evidenzia, inoltre, che la tutela del segreto commerciale non concerne il frutto dell'applicazione del proprio know how allo specifico contesto operativo dall'appalto, in modo da accrescere il grado di satisfattività dell'offerta per i bisogni della stazione appaltante, ma gli strumenti necessari ad elaborare le relative soluzioni organizzative e operative e quindi a replicarle, con i necessari adattamenti, a diversi contesti concorrenziali (*ex multis* Cons. Stato, sez. III, ord. n. 4740/2024).

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento.

Ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di esclusiva competenza della S.U.A., la quale, sia in caso di mancata indicazione, di indicazione generica e/o non motivata o infondatezza delle succitate ragioni di riservatezza, sia in caso di accoglimento della predetta richiesta di oscuramento, ne darà atto nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di rigetto dell'istanza di oscuramento, fermo restando il decorso del termine di cui all'art. 36, comma 5 del Codice, la S.U.A. avrà facoltà di consentire l'accesso telematico all'offerta. Si precisa che, in tal caso, non sarà previsto alcun preliminare avviso all'offerente, quale controinteressato, circa l'intenzione di rendere visibili le parti dell'offerta indicate dal medesimo come segrete, né verrà attivato alcun contraddittorio sul punto prima dell'aggiudicazione.

17) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione sotto precisate, accedendo alla "Busta economica".

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti; in tal caso si prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base del facsimile predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta offerta economica contiene l'offerta economica e l'offerta tempo predisposta preferibilmente secondo il modello (compilare **Modello 2** "Offerta economica e riduzione tempistica") allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) il RIBASSO PERCENTUALE UNICO, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, offerto sull'importo a base di gara pari a **€ 210.391,75**.



L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta **a pena di esclusione**.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere; è consentito l'uso di massimo tre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono arrotondate all'unità superiore se uguale o superiore a 5, ovvero non considerata se inferiore.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

b) il RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicarsi al termine di **75 giorni** previsto per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva: l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito campo, in cifre ed in lettere, anche i giorni di riduzione del termine, con le seguenti precisazioni:

- 1) in caso di discordanza tra la riduzione percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale quella espressa in lettere;
- 2) in caso di discordanza (errore di calcolo) tra la riduzione percentuale offerta ed i tempi di progettazione risultanti dalla riduzione percentuale offerta, si procederà a rettificare i tempi di progettazione;
- 3) la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20,00% (15 giorni per la progettazione) e non sono ammesse offerte in aumento. Le riduzioni offerte eccedenti il limite previsto verranno ricondotte alla riduzione temporale massima consentita;
- 4) la riduzione percentuale va indicata con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5, ovvero non considerata se inferiore.

Ai fini di stabilire i tempi contrattuali la percentuale unica sarà moltiplicata per i giorni previsti, con arrotondamento all'unità superiore se uguale o superiore a 5 ovvero non considerata se inferiore alla predetta cifra, fino al raggiungimento dei numeri interi di giorni di riduzione da applicarsi.

L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta **a pena di esclusione**.

L'offerta economica è corredata dalla documentazione nella piattaforma come sopra previsto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore, in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme (cfr. paragrafo 15.1 del presente disciplinare).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e temporale sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	75
Offerta economica/temporale	25



TOTALE	100
--------	------------

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 75					
	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-PUNTI
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (Servizi analoghi svolti)	33	A1	(D) Caratteristiche dei servizi analoghi svolti	16
			A2	(D) Professionalità e adeguatezza nello svolgimento dei servizi analoghi	17
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI)	42	B1	(D) Individuazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione	19
			B2	(D) Modalità di esecuzione del servizio ed efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento	19
			B3	(D) Risorse umane e strumentali messe a disposizione, oltre quelle minime richieste come requisito di partecipazione	4
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE: 25					
C	RIBASSO PERCENTUALE	22		(Q)	
D	RIDUZIONE TEMPORALE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI	3		(Q) la riduzione percentuale offerta per la progettazione non deve superare la soglia del 20% (ventipercento). Riduzioni	



Provincia di Macerata

Settore
Segreteria –Affari generali e S.U.A.
Ufficio Appalti e Contratti

				percentuali superiori saranno ricondotte alla massima riduzione possibile del 20%.	
--	--	--	--	--	--

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica saranno utilizzati i criteri motivazionali riportati nella colonna di destra della tabella seguente:

CRITERI MOTIVAZIONALI	
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
A1 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ANALOGHI SVOLTI	
Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa dei tre migliori servizi analoghi di progettazione/direzione lavori (indicando committente, importo, categorie, oggetto, data dell'affidamento, durata, ecc.) svolti e completati, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto e concernenti servizi paragonabili, per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento.	Verrà premiata l'attinenza dei servizi presentati all'incarico oggetto del presente affidamento, in termini di caratteristiche tecniche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell'offerta costituirà titolo preferenziale l'attinenza, nell'ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline progettuali (strutturale, architettonica, impiantistica) ed esecutive (direzione lavori) di cui si compone l'incarico da affidarsi. Quanto all'affinità sarà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto dei servizi presentati, in particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia una maggiore correlazione dei servizi illustrati con i servizi oggetto di gara.
A2 - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ANALOGHI	
Per i servizi svolti, sopra indicati, dovranno inoltre essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei servizi stessi.	Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia maggiormente modalità efficienti ed efficaci per la soluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso dell'attività di progettazione/direzione lavori.
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
B1 - INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHE PRINCIPALI CHE A PARERE DEL CONCORRENTE CARATTERIZZANO LA PRESTAZIONE	
Il concorrente dovrà individuare le tematiche principali che caratterizzano la prestazione.	Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera precisa e chiara quali siano le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, affrontando specificamente i diversi aspetti progettuali (strutturale, architettonico, impiantistico) ed esecutivi (direzione lavori).



B2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
<p>Il concorrente dovrà illustrare nella RELAZIONE le attività inerenti la progettazione oggetto dell'incarico, specificando la normativa da applicare, la tecnica di effettuazione dei sopralluoghi, di redazione degli elaborati, le tipologie dei controlli e il loro grado di approfondimento, la modalità di interfaccia con la stazione appaltante, le modalità di individuazione e gestione delle criticità e ogni altro aspetto rilevante.</p>	<p>Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:</p> <p>a) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.</p> <p>Saranno in particolare premiate le soluzioni che illustrino con precisione e chiarezza l'impostazione che si intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni. Si favoriranno le soluzioni con i migliori metodi di conduzione delle attività progettuali, predisposizione dei relativi elaborati e di conduzione/organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori;</p> <p>b) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.</p>
B3 - Risorse umane e strumentali messe a disposizione – adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	
<p>Il concorrente, nel rispetto delle professionalità minime richieste nel gruppo di lavoro, dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del gruppo adibito all'espletamento dell'incarico di progettazione/direzione lavori, nonché le risorse strumentali messe a disposizione attraverso la redazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;2. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente o collaboratori adeguatamente qualificati), delle rispettive	<p>Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti.</p> <p>Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto, in particolare, in termini di varietà ed esperienza.</p>



<p>qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, specificando il nominativo del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonché la descrizione delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio. Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro.</p>	
---	--

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI, METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO.

La valutazione delle offerte avverrà con l’applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

P_i = punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria

I coefficienti $V(a)i$ sono determinati:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (lettere A e B), i coefficienti sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,00	Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione
Ottimo	0,80	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione
Buono	0,60	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione
Discreto	0,40	Trattazione appena esauriente ma



		sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Modesto	0,20	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Assente o irrilevante	0,00	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale coefficiente definitivo verrà moltiplicato per il sub-peso previsto per quel criterio di valutazione;

- b) per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa “ribasso percentuale” sull'importo posto a base di gara (lettera C), attraverso la seguente formula bilineare:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,80$

$A \text{ max}$ = valore del ribasso più conveniente.

- c) per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa “ribasso percentuale” sui tempi di esecuzione delle prestazioni (lettera D), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, mediante la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{\text{max}}$$

dove:

R_a = ribasso % offerto dal concorrente “a”

R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo criterio (punti 22 per l'offerta economica e punti 3 per l'offerta temporale).

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri e sub-criteri, verranno usate 9 (nove) cifre decimali. Il punteggio verrà arrotondato a 3 (tre) cifre dopo la virgola,



con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

La Commissione giudicatrice, che può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda", almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Si potrà partecipare alle predette sedute pubbliche esclusivamente da remoto e, comunque, secondo le indicazioni già sopra fornite.

20) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta riservata, gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 12/08/2021, n. 148 recante "*Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", è fissata sin d'ora per il giorno **08/01/2025 ore 12.30**.

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi telematici **la Commissione giudicatrice**, in seduta riservata, procede a:

- a) dopo aver verificato a Sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, aprire, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, la busta telematica "B – Offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, controllandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (in ordine alla legittimità di aprire le buste tecniche in seduta riservata nelle procedure telematiche cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. II, 15 novembre 2018, n. 863). Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione di gara;
- b) valutare ciascuna offerta tecnica;
- c) attribuire i punteggi a ciascuna offerta tecnica secondo quanto previsto nel presente disciplinare;
- d) rinviare alla seduta pubblica virtuale.

La Commissione giudicatrice, nello stesso giorno, terminate le operazioni valutative o in altro giorno stabilito per la successiva seduta pubblica gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 18 del D.M. 12/08/2021, n. 148 recante "*Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", procede a:



- e) inserire e rendere visibile ai concorrenti nella piattaforma telematica, avvalendosi del Segretario della Commissione, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- f) rende visibile ai concorrenti le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti stessi. Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche;
- g) aprire la busta telematica “C – Offerta economica” di ciascun concorrente, verificandone la regolarità formale e procedendo all’eventuale esclusione delle offerte irregolari;
- h) attribuire i punteggi a ciascuna offerta;
- i) attribuire i punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare, individuando un unico parametro numerico finale;
- l) redigere la graduatoria provvisoria di merito, tramite piattaforma telematica;
- m) calcolare la soglia di anomalia e procede ai sensi del successivo paragrafo 21. Nel calcolo della soglia di anomalia non verranno applicati arrotondamenti, nel limite massimo di nove cifre decimali;
- n) sospendere la seduta e rimettere al Seggio di gara la verifica della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, secondo le previsioni dispositive del presente disciplinare.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procede a:

- o) verificare la documentazione contenuta nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa” relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di idoneità e di capacità sul concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;
- p) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio esclusivamente nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;
- q) in caso di esito negativo delle verifiche sull’idoneità della documentazione amministrativa espletate nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, procederà all’esclusione del concorrente stesso e all’effettuazione delle prescritte verifiche nei confronti del secondo graduato (scorrimento della graduatoria). Nell’ipotesi di esito negativo dei predetti controlli effettuati nei confronti del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito, le verifiche verranno espletate, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria;
- r) all’esito di tale verifica, rinviare alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, preso atto delle risultanze delle attività svolte dal Seggio di gara, procede a:

- s) formulare la proposta di aggiudicazione, anche tramite piattaforma telematica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- t) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l’offerta tecnica e di quelli conseguiti per l’offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni naturali e e



consecutivi decorrenti dalla relativa comunicazione. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 del presente disciplinare.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al successivo paragrafo e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21. Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 112, comma 4 del Codice. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad approvazione da parte della S.U.A. Provincia di Macerata.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente alla SUA Provincia di Macerata, che procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che la verifica verrà condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché all'utile di gestione e alle spese generali (cfr. Anac delibera n. 341 del 5 aprile 2018). Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere



l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, il RUP si riserva di procedere all'esclusione, tramite provvedimento della S.U.A. Provincia di Macerata, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).

La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

Con riferimento precipuo alla verifica del costo del personale, appare utile precisare sin d'ora che mentre sono ammessi giustificativi all'offerta anormalmente bassa che non rispetti il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13 del Codice, le quali stabiliscono semplicemente un costo medio orario del lavoro che funge da mero parametro di valutazione di congruità dell'offerta (uno scostamento dei costi della manodopera dalle voci indicate nelle tabelle ministeriali *de quibus* potrebbe trovare giustificazione nelle peculiari situazioni aziendali e territoriali o nella capacità organizzativa delle singole imprese, che possano avere incidenza anche sul costo del lavoro), verranno direttamente escluse le offerte che non rispettino i minimi salariali retributivi, ai sensi del coordinato disposto di cui all'art. 110, comma 5, lett. d) e all'art. 110, comma 4 del Codice.

22) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

22.1 La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la decisione di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara) (cfr. Tar Marche n.865/2017).

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Muccia si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice (facoltà di interpello), ivi compresa la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 124, comma 3 del Codice, trova applicazione l'art. 216, commi 2 e 3, ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio del C.C.T..

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato speciale e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.



L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite piattaforma telematica, a:

- a) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 1 del Codice, in capo al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Codice, con le medesime modalità di cui al comma 1, l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, **aggiudica** l'appalto, anche sulla piattaforma telematica.

In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma telematica, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice e, ove prevista, tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove prevista, all'incameramento della garanzia provvisoria (cfr. *ex multis* Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).



Di tali eventi è dato conto anche sulla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 del D.L. 77/2021, il contratto diviene efficace con la stipulazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi, 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute e comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del Codice.

La stipula deve aver luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

22.2 Spese contrattuali e adempimenti vari

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto oppure, in caso di consegna del servizio in via d'urgenza, prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. L'importo della garanzia definitiva dovrà essere integrato a mezzo di apposita appendice qualora siano affidati gli ulteriori servizi relativi alle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dalla capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate, con espressa menzione di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice (consorzi stabili), la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;

- copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000, della **polizza di responsabilità civile professionale** a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività; in



alternativa, copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del CAD). Ogni variazione della citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017, n. 124. La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In caso di esercizio della riserva ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, l'operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto opzionale dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del committente o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del committente), nell'esecuzione delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

▪ **le seguenti autodichiarazioni:**

- a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
- b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
- c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Muccia.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune di Muccia per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

22.3 Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.



Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23) ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le parti ancora in vigore;
- Legge 241/1990 e s.m.i..

24) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata.

In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

25) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

La Stazione Appaltante in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara, acquisite le sotto riportate informazioni, comporta il consenso inequivocabile dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Macerata, Corso della Repubblica, n. 28, 62100, Macerata. Dati di contatto del Titolare - PEC: provincia.macerata@legalmail.it; FAX: 0733/235.867; Sito internet: <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

La Provincia di Macerata, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), a seguito di convenzione con gli Enti Aderenti che intendono avvalersi del servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri, etc.), assume il ruolo di Contitolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26 "Contitolari del trattamento" del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento



Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell'interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all'art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4 è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D.Lgs. 159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. 189/2016, etc.).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.

4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Macerata.



La Provincia di Macerata non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2 di questa informativa, alcun trattamento di profilazione o automatizzato salvo future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari :

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Maggioli SpA), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Macerata, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM, di proprietà della Regione Marche;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D.Lgs. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D.Lgs. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio on line.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Macerata potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Macerata, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Macerata in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il dirigente del Settore "SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E S.U.A.", e-mail luca.addei@provincia.mc.it, tel. +39 0733 248 1.



Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio “Appalti e S.U.A.” e del servizio “Contratti”, nonché gli incaricati del trattamento della ditta Maggioli SpA che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Macerata (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

Maggioli SpA è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della su indicata piattaforma telematica di negoziazione.

9. Diritti dell’interessato e diritto di reclamo

L’interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l’esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l’accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell’interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L’interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Macerata

La Provincia di Macerata ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, che si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione del GDPR e che è contattabile direttamente dall’interessato attraverso la e-mail: dpo@provincia.mc.it.

26) DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRASPARENZA, LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE.

26.1 Attuazione dei Codici di Comportamento (cfr. punto 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e s.m.i., art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 e s.m.i.).

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice generale di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell’Ente committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.



26.2 Protocollo di legalità del 26.07.2017

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi



titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori



nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

26.3 Ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».



“Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità; a tal fine, l’Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014”.

Allegati:

- All.1: Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- All.1A: Modello 1A_SISMA - Dichiarazione art.5, c.2, lett b Accordo Alta Sorveglianza Anac;
- All.2: Modello 2 – Offerta economica e offerta tempo;
- All.3: Modello 3 – Avvalimento;
- All.4: Schema di parcella prestazione;
- All.5: Assolvimento imposta bollo gara telematica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E S.U.A.”
E VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Addei)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*